Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 20 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 42**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1934

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi pel conferimento di posti d'insegnante nei Regi conservatori di musica e nei Regi istituti d'istruzione artistica.

Concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma.
Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « S Pietro a Maiella » di Napoli.
Concorso ad un posto di insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica di Napoli.
Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze
Concorso al posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.
Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.
Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Milano.
Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Torino.
Concorso al posto di professore di ornato disegnato (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Venezia.
Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Napoli.
Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Palermo.
Concorso al posto di insegnante di geometria, prospettiva e architettura (gruppo A) nella Regia accademia di belle arti di Carrara.
Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nella Regia scuola di disegno per gli operai « Aldo Chierici » in Reggio Emilia.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto 3 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Pampanelli Francesco fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 agosto 1917, 7 aprile 1921 e 1° maggio 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Starace Tripodi Francesco di Augusto.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 28 e Sant'Anna di Valdieri 22 luglio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 24 aprile 1922 e 28 dicembre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Strazzera Amedeo fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Verini Serafino di Ambrogio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 luglio 1933-XI, sulla proposta del Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 luglio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Martini Pietro Domenico fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 gennaio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Landi Antonio fu Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Limarzi Adolfo fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig Nava Giuseppe di Bonincontro.

(2060)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 154.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 155.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso, con l'aggiunta del seguente articolo 1-*bis*:

« Nei riguardi delle provincie di Treviso e di Vercelli, l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna annualità di rimborso dei debiti ratizzati, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« Quando però l'operazione ratizzata non sia originariamente conclusa in base alle leggi speciali sul credito agrario, la garanzia di cui al precedente comma potrà essere costituita soltanto con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del ripetuto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e limitatamente alle cose che servono a coltivare e fornire il fondo o i fondi coltivati o condotti dal debitore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 156.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzate le spese di L. 76.705.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario, di L. 50.000.000 per gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle opere edilizie e igieniche di cui ai Regi decreti 18 maggio 1931, n. 544, e 16 giugno 1932, n. 681, nonchè di L. 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere a pagamento non differito.

Art. 4.

È stabilito nella somma di L. 10.000.000 per l'esercizio 1934-35 il limite d'impegno di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, e all'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualità relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonchè per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.

Art. 5.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato allo stato di previsione suddetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio della Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
1	Amministrazione centrale · Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale · Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	8,265,000 —
2	Genio civile · Personale di ruolo · Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	40,170,000 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica · Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	5,400,000 —
4	Incaricati stabili · Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse).	6,800,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	118,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni · Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	2,000,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica · Competenze diverse	800,000 —
8	Incaricati stabili . Compensi, premi e soprassoldi · Indennità di trasferta e di trasferimento · Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro · Libretti di servizio e regolamenti (Regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	450,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1,160,000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie · Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	350,000 —
11	Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	18,000 —
12	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	190,000 —
13	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria).	300,000 —
14	Fitti e canoni (Spese fisse)	1,700,000 —
15	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	240,000 —
16	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di servizio delle automobili adibiti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1,280,000 —
17	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40,000 —
18	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (Spesa obbligatoria)	350,000 —
19	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	140,000 —
20	Spese casuali	80,000 —
21	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	130,000 —
22	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	300,000 —
23	Genio civile · Spese d'ufficio (Spese fisse)	1,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
24	Genio civile Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	420,000 —
25	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3,500 —
26	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine)	*per memoria*
27	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		72,004,500 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
28	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	530,000 —
	Debito vitalizio.	
29	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,000,000 —
30	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
31	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,500,000 —
32	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
33	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,500,000 —
34	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	800,000 —
35	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	1,500,000 —
36	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	10,000,000 —
		18,500,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque	
37	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe e illuminazione della rete dei porti lacuali	3,800,000 —
38	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3,800,000 —
39	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi di acqua	750,000 —
40	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,260,000 —
41	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,300,000 —
		15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
42	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
43	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3,300,000 —
44	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	600,000 —
45	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,000,000 —
46	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	10,400,000 —
		19,300,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana	
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	550,000 —
48	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie par la parte riguardante i servizi stessi	40,000 —
49	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	280,000 —
		870,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
50	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,100,000 —
51	Spese per l'escavazione dei porti	3,500,000 —
		4,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	a) *Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli:*	
52	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	4,200,000 —
	b) *Opere in gestione del Provveditorato per la Campania:*	
53	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	400,000 —
	c) *Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise:*	
54	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	80,000 —
55	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	260,000 —
	d) *Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie:*	
56	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,000,000 —
	e) *Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria:*	
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	325,000 —
	f) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia:*	
58	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna:	
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,000,000 —
		16,265,000 —
	Contributi ad Aziende autonome.	
60	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (art. 16 lettera *c* della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	180,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
61	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	17,000,000 —
62	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze e indennità varie	3,500,000 —
63	Personale straordinario avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	600,000 —
64	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	2,500,000 —
65	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522	12,000,000 —
66	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	2,000,000 —
67	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura diretta dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173	2,500,000 —
68	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
69	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	200,000 —
70	Spese relative alla manutenzione, riparazione, ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	2,000,000 —
71	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1,500,000 —
72	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	50,000 —
73	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	1,000,000 —
		44,850,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
74	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico amministrativi decentrati	6,000,000 —
75	Compensi al personale addetto ai provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1,680,000 —
		7,680,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
76	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	25,000,000 —
77	Opere idrauliche	4,000,000 —
78	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758)	*per memoria*
79	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
80	Opere marittime	5,000,000 —
81	Edifici pubblici governativi	15,000,000 —
82	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni	3,000,000 —
83	Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098)	9,000,000 —
84	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative	5,000,000 —
85	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	*per memoria*
86	Edilizia scolastica	1,500,000 —
87	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	750,000 —
		68,250,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
88	Opere in gestione del Magistrato alle acque	14,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
89	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	15,000,000 —
90	Opere idrauliche	18,000,000 —
91	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
92	Opere marittime	5,000,000 —
93	Edifici pubblici governativi	15,000,000 —
94	Opere speciali in Roma	500,000 —
95	Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi	1,000,000 —
96	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	2,700,000 —
97	Spese dipendenti da terremoti	*per memoria*
98	Spese dipendenti dalla guerra	200,000 —
99	Edilizia scolastica	1,000,000 —
100	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	*per memoria*
		58,400,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
101	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
102	Opere stradali	1,000,000 —
103	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
104	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	*per memoria*
105	Opere marittime	*per memoria*
106	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	10,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
107	Edilizia scolastica (sussidi)	3,000,000 —
108	Spese dipendenti da danni di terremoti	40,000,000 —
109	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
110	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna)	500,000 —
		54,500,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
111	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,000,000 —
112	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli	3,000,000 —
113	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise	3,000,000 —
114	Opere pubbliche nelle Puglie	5,400,000 —
115	Opere pubbliche nella Lucania	2,000,000 —
116	Opere pubbliche nella Calabria	5,500,000 —
117	Opere pubbliche nella Sicilia	35,000,000 —
118	Opere pubbliche nella Sardegna	15,000,000 —
		83,900,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.	
119	Spese per l'approntamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	6,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
120	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386)	1,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
121	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	19,925,000 —
122	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco e altre competenze eventuali	1,000,000 —
123	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	800,000 —
124	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	400,000 —
125	Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio e straordinario, al personale esonerato ed alle rispettive famiglie	150,000 —
126	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie	1,200,000 —
127	Spese relative al servizio degli autoveicoli	500,000 —
128	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925	200,000 —
129	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	5,000,000 —
		29,175,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
130	Opere stradali	15,100,000 —
131	Opere idrauliche	82,600,000 —
132	Opere marittime	7,600,000 —
133	Opere edilizie	7,700,000 —
134	Opere igieniche ed acquedotti	5,450,000 —
135	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	350,000 —
	Spese per l'Italia centrale.	
136	Opere stradali	3,800,000 —
137	Opere idrauliche	18,000,000 —
138	Opere marittime	3,250,000 —
139	Opere edilizie	6,600,000 —
140	Opere igieniche ed acquedotti	10,100,000 —
141	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	400,000 —
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
142	Opere stradali	4,200,000 —
143	Opere idrauliche	21,200,000 —
144	Opere marittime	11,850,000 —
145	Opere edilizie	11,700,000 —
146	Opere igieniche ed acquedotti	53,400,000 —
147	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane e da eruzioni vulcaniche	1,800,000 —
	Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.	
148	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2949, 31 dicembre 1925, n. 2460, 17 gennaio 1926, n. 179; articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; articolo 14 del Regio decreto 10 novembre 1930, n. 1447; articoli 1 e 9 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1579)	80,000,000 —
		345,100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie.	
149	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi	*per memoria*
	Estinzione di debiti	
150	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960 000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n 836 - Ottava delle 35 rate)	77,920 —
151	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800.000, per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n 836 · Ottava delle 35 rate)	65,791 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
152	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della educazione nazionale (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 Ottava delle 35 rate)	6,809 —
153	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici · Trentaduesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate, a partire dall'esercizio 1915-16. secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430 —
154	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentaduesima delle quaranta annualità	97,820 —
155	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventottesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911. n. 755	300,000 —
156	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (articolo 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) - Quindicesima delle trentacinque annualità	86,500 —
		663,270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	72,004,500 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	530,000 —
	Debito vitalizio	10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	18,500,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati	15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	19,300,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati	870,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	4,600,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	16,265,000 —
	Contributi ad aziende autonome	180.000,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria.	338,179,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	44,850,000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	7,080,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	68,250,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati	14,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	58,400,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	54,500,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	83,900,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	6,200,000 —
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	1,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate	29,175,000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione, od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	345,100,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	718,055,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	663,270 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	663,270 —
	Totale del titolo II (*Spesa straordinaria*)	718,718,270 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	1,056,897,770 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1,056,234,500 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	663,270 —
	Totale generale	1,056,897,770 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive.*	
	Tasse e canoni.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	181,000,000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	2,000,000 —
		183,000,000 —
	Contributo dello Stato.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, comma (c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094	180,000,000 —
	Entrate diverse.	
4	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410)	800,000 —
5	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997)	5,000,000 —
6	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 6 aprile 1933, n. 427)	1,000,000 —
7	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179)	2,000,000 —
8	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	500,000 —
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	2,200,000 —
		11,500,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Interessi attivi.	
10	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti	3,600,000 —
	Entrate diverse.	
11	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	3,200,000 —
12	Entrate eventuali e diverse	400,000 —
13	Prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		3,600,000 —
	Autostrade.	
14	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	2,100,000 —
15	Proventi della pubblicità e vari	500,000 —
		2,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrate diverse.	
16	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
17	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	8,138,000 —
		68,138,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
Tasse e canoni	183,000,000 —
Contributo dello Stato	180,000,000 —
Entrate diverse	11,500,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	374,500,000 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
Interessi attivi	3,600,000 —
Entrate diverse	3,600,000 —
Autostrade	2,600,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	9,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrate diverse	68,138,000 —
	Totale del titolo II (*Entrata straordinaria*)	77,938,000 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	452,438,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
Categoria I. — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	384,300,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	68,138,000 —
Totale generale	452,438,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Personale.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	4,180,000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100,000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	2,700,000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3,380,000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1,700,000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	640,000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	150,000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	500,000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (Spese fisse)	38,300,000 —
		51,650,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Milizia stradale.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*)	5,660,000 —
11	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	1,020,000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	30,000 —
13	Paghe ai militi di riserva	80,000 —
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	3,200,000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	600,000 —
		10,590,000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
16	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98	115,000 —
17	Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	950,000 —
18	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori	1,300,000 —
19	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	250,000 —
20	Fitti e canoni	700,000 —
		3,315,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese aventi relazione con le entrate.	
21	Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'art. 114 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 121 del Regio decreto sopra indicato .	*per memoria*
22	Spese di qualsiasi natura - esclusi i premi di operosità e rendimento al personale - per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	200,000 —
		200,000 —
	Spese diverse.	
23	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	1,500,000 —
24	Spese di liti ed arbitraggi	20,000 —
25	Spese casuali	20,000 —
26	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri ed al fondo massa vestiario di detto personale	250,000 —
		1,790,000 —
	Debito vitalizio.	
27	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	1,600,000 —
28	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti . .	50,000 —
		1,650,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Lavori.	
29	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	162,000,000 —
	Fondo di riserva.	
30	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA 1 — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi.	
31	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	17,750,000 —
	Personale.	
32	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici .	280,000 —
	Spese diverse.	
33	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese di impianto.	
34	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	200,000 —
35	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	300,000 —
		500,000 —
	Lavori.	
36	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti e di case cantoniere	20,000,000 —
37	Lavori di sistemazioni generali	3,000,000 —
38	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	90,000,000 —
		113,000,000 —
	Fondo di riserva	
39	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	225,000 —
	Autostrade.	
40	Lavori	1,300,000 —
41	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori	80,000 —
42	Personale addetto all'esercizio	280,000 —
43	Spese generali di esercizio	170,000 —
44	Spese di accertamento e riscossione di proventi varii	80,000 —
45	Avanzo di gestione da destinare a lavori di rifacimento delle pavimentazione	690,000 —
		2,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
46	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	17,550,000 —
47	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
48	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	8,138,000 —
		85,688,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Personale:	
Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	13,350,000 —
Capi cantonieri e cantonieri	38,300,000 —
	51,650,000 —
Milizia stradale	10,590,000 —
Spese generali e di amministrazione	3,315,000 —
Spese aventi relazione con le entrate	200,000 —
Spese diverse	1,790,000 —
Debito vitalizio	1,650,000 —
Lavori	162,000,000 —
Fondo di riserva	800,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	231,995,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi	17,750,000 —
	Personale	280,000 —
	Spese diverse	400,000 —
	Spese d'impianto	500,000 —
	Lavori	113,000,000 —
	Fondo di riserva	225,000 —
	Autostrade	2,600,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	134,755,000 —
	Categoria II (Movimento di capitali)	85,688,000 —
	Totale del titolo II (*Spesa straordinaria*)	220,443,000 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	452,438,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	366,750,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	85,688,000 —
	Totale generale	452,438,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	384,300,000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	68,138,000 —
	Totale generale dell'entrata	452,438,000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	366,750,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	85,688,000 —
	Totale generale della spesa	452,438,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 157.
Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco, in provincia di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto 2 maggio 1869, n. 5068, è revocato.

Art. 2.

I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico Comune con denominazione « Casale Cremasco-Vidolasco » e sede municipale in Casale Cremasco.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 158.
Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 55.300.000:
a) per la costruzione in Eritrea del tronco Biscia-Tessenei della ferrovia Agordat-Confine Etiopico;
b) per la esecuzione delle varianti e migliorie da apportarsi al tronco in esercizio Massaua-Nefasit;
c) per la costituzione della dotazione dei materiali di scorta per le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Alla detta spesa sarà provveduto, con le normali dotazioni di bilancio della colonia, ripartitamente in undici esercizi finanziari a decorrere dal 1933-34, come all'unita tabella (allegato *A*).

Art. 2.

È data la facoltà al Ministro per le colonie di limitare i lavori di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 a quelli relativi alla costruzione della sede stradale con esclusione dell'armamento, ferma restando l'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alle lettere *b*) e *c*).

In questo caso le somme già destinate all'armamento, alle costruzioni di edifici, e al materiale rotabile, verranno impiegate per opere atte a ridurre a buona camionabile il tracciato del nuovo tronco ed alla esecuzione di varianti riconosciute idonee a migliorare la transitabilità agli automezzi della strada ordinaria Massaua-Asmara.

Art. 3.

Per le spese straordinarie, ripartite, a norma dei relativi provvedimenti di autorizzazione, in più esercizi finanziari, i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, quando se ne manifesti la necessità e la convenienza, possono essere autorizzati, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, ad effettuare pagamenti in conto delle assegnazioni stabilite pei successivi esercizi, mediante le disponibilità di fondi della rispettiva gestione non occorrenti per altri impegni.

Con le stesse modalità e per gli stessi fini possono essere autorizzate, con l'osservanza delle condizioni indicate nel precedente comma, anticipazioni di fondi da una ad altra Colonia.

Sugli stanziamenti dei successivi esercizi viene provveduto alle occorrenti restituzioni con completa sistemazione non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci coloniali delle assegnazioni di entrata e di spesa in dipendenza delle autorizzazioni previste nel precedente art. 2, nonchè alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

ALLEGATO *A*.

Tabella di ripartizione delle spese per costruzioni ferroviarie in Eritrea.

Esercizi finanziari		Somme da stanziare in bilancio
1933-34	L.	4.500.000
1934-35	»	5.000.000
1935-36	»	5.000.000
1936-37	»	5.000.000
1937-38	»	5.000.000
1938-39	»	5.000.000
1939-40	»	5.000.000
1940-41	»	5.200.000
1941-42	»	5.200.000
1942-43	»	5.200.000
1943-44	»	5.200.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 159.
Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni Giardinelli, Giumarra e Carrubo sono staccate dal comune di Ramacca e costituite in Comune autonomo, denominato Castel di Iudica, con sede municipale a Giardinelli.

Art. 2.

È delegata al Governo del Re la facoltà di determinare la circoscrizione del nuovo Comune.

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 160.
Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, con Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11 marzo 1928, n. 564, e 9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colle a Volturno, di Castel S. Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.

Art. 2.

Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 161.
Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Gagliole, aggregato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 265, al comune di Castelraimondo, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

Art. 2.

Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e di Gagliole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 162.
Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e S. Caterina Albanese, in provincia di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ricostituiti, in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Mangone e Parenti, aggregati con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 87, al comune di Rogliano;

Lattarico, aggregato con R. decreto 22 marzo 1928, n. 814, al comune di Montalto Uffugo;

Caloveto e Paludi, aggregati con R. decreto 9 aprile 1928, n. 869, al comune di Cropalati;

Pietropaola, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 871, al comune di Mandatoriccio;

Cleto, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 873, al comune di Aiello Calabro;

Malvito e S. Caterina Albanese, aggregati con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1357, al comune di Fagnano Castello.

Art. 2.

Il prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

Art. 3.

Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni deciderà il prefetto e contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 163.

Costituzione e funzioni delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI.

Art. 1.

Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 2.

Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo.

Art. 3.

Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle Associazioni collegate.

Le designazioni devono essere approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentante categorie di diversi rami dell'attività economica, possono essere istituite speciali sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.

Art. 5.

Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.

Art. 6.

Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale, può costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista.

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Le Associazioni collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive Confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni.

Art. 8.

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei Ministri competenti o su richiesta di una delle Associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo.

Art. 9.

Gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all'art. 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.

Art. 10.

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle

dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Art. 11.

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti all'approvazione dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 12.

La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.

Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo può sopprimere le Commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette Commissioni.

Art. 13.

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un Collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563; 20 marzo 1930, n. 206; 16 giugno 1932, n. 834; 12 gennaio 1933, n. 141; e con le altre leggi dello Stato.

Art. 15.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la composizione degli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. **164**.

Varianti al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 3 è così modificato:

« I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro età e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione ».

Art. 3.

All'articolo 21, riguardante la composizione della Commissione suprema d'avanzamento, sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*: la lettera *a*) è modificata come appresso:

« *a*) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire ».

2ª *Variante*: dopo la lettera *f*) è aggiunto il seguente comma:

« Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio più anziano fra i presenti ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 22-*bis*.

« I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.

I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.

Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo ».

Art. 5.

Il 2° comma dell'articolo 24 è modificato nel modo seguente:

« Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio, Capitani di Vascello, Capitani di Fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali.

« Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio:

« *a*) da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purchè siano già inscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

« *b*) da tutti gli ufficiali di Corpo diverso da quello al quale appartengono gli ufficiali sottoposti a scrutinio, purchè il grado da essi rivestito sia corrispondente a quello superiore al grado da conferirsi con la promozione e gli ufficiali da scrutinare siano stati precedentemente alla loro diretta dipendenza per un periodo di tempo di almeno due mesi.

Il modulo di dette schede e le norme relative alla loro compilazione sono stabilite dal regolamento ».

Art. 6.

Il 2° comma dell'articolo 33 è così modificato:

« E fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianità o del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 28 a 32 ».

Art. 7.

All'articolo 61 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*: Il 2° comma è così modificato:

« Quando è presumibile la formazione di vacanze nel grado di Ammiraglio di Squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale, costituita dagli Ammiragli di Armata, da quelli di Squadra designati o meno d'Armata, che abbiano esercitato o esercitino il Comando di una Squadra o abbiano rivestito le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina o dal Capo di stato maggiore della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di Ammiraglio di divisione, per chiedere la indicazione di un determinato numero di Ammiragli di divisione idonei alla promozione ».

2ª *Variante*: In fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Alla Commissione speciale si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi del precedente articolo 22-*bis* ».

Art. 8.

Il 1° comma dell'articolo 79, modificato con l'articolo 15 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918 ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 104 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 104-*bis*.

« E in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di età per il loro grado, i Capitani di Porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti nel ruolo organico.

« Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di età per il loro grado ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 165.

Revoca della concessione dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Maslianico-Ponte Chiasso e autorizzazione alla concessionaria « Società elettrica comense A. Volta » a procedere al disarmo della tramvia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 giugno 1913, n. 686, col quale venne approvata la convenzione per la concessione alla « Società elettrica comense A. Volta » della costruzione ed esercizio della tramvia a trazione elettrica da Maslianico a Ponte Chiasso;

Vista l'istanza 14 dicembre 1931 con la quale la Società ha chiesto di essere autorizzata a sopprimere l'esercizio della tramvia stessa, già sospeso in via provvisoria e di esperimento fin dal 1922;

Viste le deliberazioni in data 10 marzo, 5 e 6 maggio 1933 con le quali la provincia di Como ed i comuni di Maslianico e di Como hanno, rispettivamente, accordato il loro assenso alla soppressione della tramvia stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la concessione dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Maslianico-Ponte Chiasso.

La concessionaria « Società elettrica comense A. Volta » è autorizzata a procedere al disarmo della tramvia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 93. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1934.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;
Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa rurale di Montedinove in provincia di Ascoli Piceno;
Veduta la lettera 7 dicembre 1933, n. 20769, di S. E. il prefetto di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno) è sciolto ed il rag. Bernardo Gambacurta è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1934.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova ad istituire proprie filiali in Arenzano e Taggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova è autorizzata a istituire proprie filiali in Arenzano (Genova) e Taggia (Imperia) in sostituzione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1934.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona ad aprire uno sportello nella sede della Casa del Fascio locale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona è autorizzata ad istituire in quella città uno sportello staccato nei locali della Casa del Fascio sia per il servizio di cassa della Federazione provinciale del P.N.F. sia per le esigenze bancarie della zona cittadina in cui si trova detta Casa del Fascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1934.
Inflizione di una sanzione pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 657.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerato che il liquidatore della Cassa rurale di Maida nonostante le reiterate richieste e diffide ad ottemperare entro perentorio termine agli obblighi di legge verso questo Ministero e verso l'Istituto di emissione, ha lasciato trascorrere i termini concessi senza aver adottato i provvedimenti opportuni;

Decreta:

Al sig. comm. Antonio Bruini, liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro) è inflitta la sanzione pecuniaria di lire mille per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1934.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale « San Paolo Apostolo » di Pisoniano (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;
Veduta la lettera 3 dicembre 1933, n. 71777, con la quale S. E. il prefetto di Roma comunica che il commissario governativo della Cassa rurale « S. Paolo Apostolo » di Pisoniano ha rassegnate le dimissioni;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del geom. Virgilio Terenzi nell'incarico anzidetto;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del geom. Virgilio Terenzi da commissario governativo della Cassa rurale « S. Paolo Apostolo » di Pisoniano (Roma) ed il geom. rag. Francesco Lo Balzamo è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(2021)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-87.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krt fu Antonio, nato a Sesana il 31 gennaio 1874 e residente a Sesana n. 112, è restituito nella forma italiana di « Quarti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Zabric in Krt, di Francesco, nata il 9 giugno 1891, moglie;
2. Antonio Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 maggio 1920, figlio;
3. Ludmilla Maria di Giuseppe, nata il 25 aprile 1921, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato l'8 febbraio 1928, figlio;
5. Antonio fu Antonio, nato il 3 ottobre 1875, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(435)

11419-88.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Lucia Kovacic fu Giuseppe, vedova Lapania, nata a Canale il 13 1862 e residente a Sesana, n. 44, sono restituiti nella forma italiana di « Fabretti-Lapagna ».

Il cognome Lapagna viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmila fu Giuseppe, nata il 7 settembre 1890, figlia;
2. Olga fu Giuseppe, nata il 22 luglio 1897, figlia;
3. Emma fu Giuseppe, nata il 17 aprile 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(436)

N. 11419-89.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kiuder fu Giuseppe, nato a Sesana (frazione Casigliano) l'8 dicembre 1898 e residente a frazione Casigliano, n. 70, è restituito nella forma italiana di « Chiuderi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina fu Giuseppe, nata il 1° marzo 1902, sorella;
2. Luigi fu Giuseppe, nato il 31 dicembre 1911, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(437)

N. 11419-89-II.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Vitez di Antonio, vedova Kiuder, nata a Tomadio il 7 febbraio 1876 e residente a frazione Casigliano, n. 70, sono restituiti nella forma italiana di « Viti-Chiuderi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(438)

N. 11419-91-11

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Rosalia Serazin fu Francesco, vedova Kiuder, nata a Sesana (frazione Casigliano) l'8 settembre 1854 e residente a frazione Casigliano n. 16, sono restituiti nella forma italiana di « Seracini » « Chiuderi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(441)

N. 11419-92

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kiuder fu Francesco, nato a Sesana (frazione Casigliano) il 18 agosto 1876 e residente a frazione Casigliano n. 47, è restituito nella forma italiana di « Chiuderi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Zlobec in Kiuder di Francesco, nata il 12 agosto 1882, moglie;
2. Alfonso di Francesco, nato l'8 agosto 1912, figlio;
3. Luigi di Francesco, nato il 23 novembre 1915, figlio;
4. Ernesto di Francesco, nato il 7 gennaio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(442)

N. 11419-93

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Kobeja fu Luca, nato a Sesana (frazione Merciano) il 24 luglio 1868 e residente a frazione Merciano n. 1, è restituito nella forma italiana di « Cobeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Skrinjar in Kobeja fu Giovanni, nata il 18 agosto 1873, moglie;
2. Maria di Ignazio, nata il 23 agosto 1899, figlia;
3. Giovanni di Ignazio, nato il 6 febbraio 1905, figlio;
4. Enrico di Ignazio, nato il 15 luglio 1906, figlio.
5. Giuseppina di Ignazio, nata il 25 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(443)

N. 11419-94

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kobeja di Ignazio, nato a Sesana (frazione Merciano) il 13 gennaio 1901 e residente a frazione Merciano n. 1, è restituito nella forma italiana di « Cobeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Kobeja di Francesco, nata il 19 ottobre 1903, moglie;
2. Boris Antonio di Antonio, nato il 2 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(444)

N. 11419-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Kinder fu Antonio, nata a Duttogliano il 14 settembre 1853 e residente a Casigliano, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Chiuderi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(439)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kinder fu Giovanni, nato a Sesana (frazione Casigliano) il 27 gennaio 1876 e residente a frazione Casigliano, n. 16, è restituito nella forma italiana di « Chiuderi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kinred fu Michele, nata il 15 agosto 1889, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 4 novembre 1910, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 14 giugno 1913, figlio;
4. Elisabetta di Giovanni, nata l'8 novembre 1918, figlia;
5. Maria di Giovanni, nata l'8 dicembre 1920, figlia;
6. Rosalia di Giovanni, nata il 29 agosto 1922, figlia;
7. Luisa di Giovanni, nata il 19 giugno 1923, figlia;
8. Angela di Giovanni, nata il 27 marzo 1926, figlia;
9. Emilia di Giovanni, nata il 15 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' INTERNO

Ruolo di anzianità del personale per l'anno 1934.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1934.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

(2064)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 40.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.45
Inghilterra (Sterlina)	58.30
Francia (Franco)	74.875
Svizzera (Franco)	367.55
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.35
Cecoslovacchia (Corona)	—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.94
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	153.85
Svezia (Corona)	3.01
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92.30
Id 3,50% (1902)	90.40
Id 3% lordo	67.075
Prestito Conversione 3,50 %	94.025
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.35
Id. novembre	100.75
Id. id. id. 1940	104.975
Id. id. id. 1941	104.925
Id. id. id. 1943	99.075
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Naz. 5 %	25463	Loggia Caccamo, n. 386 in New York . . . . L.	15 —
Cons. 5 %	171038 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Magni Ida di Giuseppe, vedova di Cipriani Emo, domic. a Pistoia . . . . »	10 —
		per la proprietà: Cipriani Gualtiero fu Emo, minore sotto la patria potestà della madre Magni Ida di Giuseppe, vedova di Cipriani Emo, domic. a Pistoia (Firenze).	
»	463645	Congregazione di carità di Cividate al Piano (Bergamo) . . »	390 —
»	55754	Celentano Caterina fu Francesco, nubile, domic. a Vico Equense (Napoli) . . . . »	365 —
Littorio 3,50 %	659159	Fornaciari Francesco di Vincenzo, domic. a Bagnaia (Roma), ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	210900	Sandroni Isabella fu Francesco, vedova di Pucci Raffaello, domicil. a New York . . . . »	710 —
»	176689	Giambrone Caterina-Provvidenza fu Vitale, moglie di Termini Calogero-Edoardo fu Giuseppe, domic. a San Giuseppe Iato (Palermo), vincolata . . . . »	40 —
»	347282 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lo Prinzi Grazia fu Giovanni, minore sotto la tutela di Lo Prinzi Luigi fu Vito, domic. a Mistretta (Messina) »	865 —
		per l'usufrutto: Mentesana Maria fu Luigi, vedova di Lo Prinzi Vito, domic. a Mistretta (Messina).	
Cons. 5% (1861)	571091 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Majo Giovanni fu Nicola, domic. a Napoli . »	215 —
		per l'usufrutto: Di Majo Raffaele fu Aniello, ed è vincolata per patrimonio Sacro dello stesso.	
Cons. 5%	471782 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Jazzetta Mauro di Luigi, domic. a Napoli . . »	75 —
		per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Jazzetta Luigi e Muto Carmela.	
Cons. 5% (Polizza combatt.)	10148	Forlani Arturo di Antonio, domic. a Ferrara . . . . . »	20 —
Cons. 4,50%	34770	Asilo infantile ing. Antonio Santabrogio in Muggio (Milano) . »	1.170 —
Cons. 5%	159290	Garombo Maria fu Andrea, minore sotto la tutela di Garombo Giovanni fu Andrea, domic. a Bra (Cuneo) . . . . . . »	55 —
»	305323	Garombo Giovanni Battista fu Andrea, domic. a Bra (Cuneo), ipotecata . . . . »	600 —
»	440729 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Gatti Rosa fu Antonio, vedova di Bernardo Garriglio, domic. a Garbagna . . . . »	85 —
		per la proprietà: Gatti Antonietta fu Serafino, domic. a Torino . »	
»	62959 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mingoia Maria e Giuseppe fu Cristoforo, minori sotto la patria potestà della madre Mulè Giuseppina vedova Mingoia, domic. a New York . . . . »	130 —
		per l'usufrutto: Mulè Giuseppina fu Vincenzo, vedova Mingoia, domic. a New York.	
»	507300	Quadrani Adalgisa fu Silvio, minore sotto la tutela di Quadrani Guido-Vincenzo, domic. in Aversa (Napoli) . . . . . »	1.565 —
Cons. 5% (Polizza combatt.)	25093	Tribuzio Antonio di Michele, domic. a Sant'Andrea di Conza (Avellino) . . . . »	20 —
Con. 5%	265000 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ferrero Giuseppina fu Bernardino, moglie di Pozzi Guglielmo, domic. a Vercelli (Novara) . . . . »	450 —
		per la proprietà: Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Ferrero Giuseppina fu Bernardino, moglie di Pozzi Guglielmo, domic. a Vercelli (Novara).	
»	382215	Carlino Maria fu Francesco, moglie di Barrile Alfredo di Giuseppe domic. a Napoli, vincolata . . . . »	2.300 —

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

(1942) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	249362	75 —	Russo Aniello fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre Gaglione Maria fu Luigi, ved. di Russo Maurizio, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usuf. vital. a Sorrentino *Teresa* fu Giovanni, ved. di Russo Aniello, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sorrentino *Maria-Teresa* fu Giovanni ved. ecc. come contro.
3,50 % »	310706 602132	17,50 31,50	Dolando *Ottavio* fu Pasquale, dom. in Ivrea (Torino) ipotecate.	Dolando *Carlo-Ottavio* fu Pasquale, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 % Polizza combattenti	29901	20 —	*Mignotto* Evangelista di Francesco, dom. a Colognola ai Colli (Verona).	Miotto Evangelista di Francesco, dom. come contro.
3,50 % Cons. 5 % Littorio	424591 85311	70 — 325 —	*Mastromarini* Francesco fu Vito. dom. in Avellino nella prima rendita e in Sorrento (Napoli) nella seconda e quest'ultima e vincolata.	*Mastromarino* Francesco fu Vito, dom. e vincolata come contro.
Cons. 5 %	130948	5500 —	*Ciccolini-Ricci* Carolina fu Matteo, dom. a Macerata.	*Ricci* Carolina fu Matteo *moglie di Ciccolini Claudio-Sesto* dom. a Macerata.
» » »	346849 327004 426946	39.190 — 370 — 2.450 —	*Ricci-Petrocchini* Carolina fu Matteo moglie di Ciccolini Claudio-Sesto fu Claudio.	*Ricci* Carolina ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	92002	1.875 —	Puccia *Giuseppe* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Pentaudi Maria fu Giuseppe, dom. a Reggio Calabria.	Puccia *Giovanni* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Messina — Intestazione: Mauromati Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Submultipli E redimibile 1ª categoria 4, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1924 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3775 — Data: 3 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Russo Giuseppe di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 350, consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1879)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	274788	240 —	Giannini Maria, Antonio, Umberto, Nicolina, *Giuseppa*, Guido ed *Anna* fu Rocco, minori sotto la p. p. della madre Calabrese Concetta, ved. di Giannini Rocco, dom. a Vitulano (Benevento).	Giannini *Immacolata-Maria-Concetta*, Antonio, Umberto, Nicolina, *Anna*, Guido e *Nina* fu Rocco, minori ecc. come contro.
»	461884	560 —	Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò (Catania); con usuf. vital. ad Alongi Francesco di Orazio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc. come contro
»	461885	560 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Intestata come la precedente; con usuf vital. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc come contro.
»	370832	585	Caronna *Francesca* di Giuseppe, moglie di De Pace Vincenzo, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo) vincolata.	Caronna *Concetta-Maria* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
» » »	141865 141866 141867	250 500 — 500	Castellana *Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino Angelo, dom. a Castrofilippo (Girgenti)	Castellana *Maria-Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino o *Borzellino* Angelo, dom. come contro.
Polizza combattenti	26981	20	*Stromondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania,	*Stramondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania.
Cons. 5	156053	340 —	Maccario *Luigia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Pizzio Francesca, ved. di Maccario Luigi, dom. a Perinaldo (Porto Maurizio)	Maccario *Luisa-Carlotta* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	304435	175 —	Barà *Giuseppina* fu Antonino, moglie di Mann Edoardo, dom. a Genova.	Borà *Maria-Giuseppa* fu Antonino, moglie ecc. come contro
3,50 %	261924	105 —	Savelli *Palmira* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom. a Roma.	Savelli *Rosa-Elisabetta-Palma* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom. a Roma.
Cons. 5 %	151719	70 —	Alessandrini Amedeo, dom. a Bengasi (Cirenaica), vincolata.	Alessandrini Amedeo *fu Napoleone*, dom. come contro, vincolata.
3,50 %	425815	280 —	Anelli *Domenica* fu *Gian-Paolo*, moglie del prof. *Azzani Giuseppe* fu Bandolino, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie del prof. *Arzani Carlo-Giuseppe* fu Bandolino, dom. come contro, vincolata.
»	221205	434 —	Anelli *Domenica di Giovanni*, moglie di Arzani Carlo Giuseppe, dom. a Moncalvo (Alessandria), vincolata.	Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie di Arzani Carlo-Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	556751	360 —	Aicardi *Severina* di Luigi, moglie di Spiriti Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	Aicardi *Antonia-Severina* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	1101	45 —	Coluccini Angelo } di *Basilio* minori sotto	Coluccini Angelo } di *Basilico*, minori ecc.
»	1102	45 —	Coluccini Celestina } la p. p. del padre, dom. a Viareggio (Lucca).	Coluccini Celestina } come contro
»	255020	450 —	Cammarata Francesco, Rosetta *in De Pace Vittorio*, Giuseppe, Marianna *in La Lumia Francesco, Luchino*, Giovanni, Maria-Rosaria *in Marchello, Gaetana ved. di Paternostro Emanuele* per sè e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo.	Cammarata Francesco, Rosetta, *moglie di De-Pace Vittorio*, Giuseppe, Marianna, *moglie di Lumia Francesco, Leoluca*, Giovanni, Maria-Rosaria, *moglie di Marchello Giulio del fu Bernardo, Paternostro Gaetana fu Giuseppe ved. di Cammarata Emanuele* ecc come contro.
»	255021	55 —		
» Littorio	31320	2490 —	Masciari *Felice, Domenico*, Francesco, Antonio, Matilde, Amalia e Giuseppina fu Giacinto, eredi indivisi di Masciari Giacinto, amministrati dall'avv. Lorenzo Giovene fu Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Maresca Carmela ved. Masciari.	Masciari Francesco, Antonio, Matilde, Amalia, Giuseppina fu Giacinto *ed aventi diritto all'eredità di Masciari Felice fu Giacinto*, tutti quali eredi indivisi di Masciari Giacinto ecc come contro.
Cons. 5 %	59258	105 —	Vicedomini Domenico di Andrea, dom. a Scafati (Salerno); con usuf. vital. a Calabrese *Margherita* fu Giovanni, ved. di Criscuolo *Gerardo* fu Anassimene, dom. a Pagani (Salerno).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Calabrese *Maria-Margherita o Margherita* fu Giovanni, ved. di Criscuolo *Melchiorre-Gerardo* fu Anassimene, dom. come contro.
»	64710	4050 —	Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro.	Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro.
»	136453	250 —	Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Luigi* fu Antonio, dom. a S. Vitaliano (Caserta), vincolata.	Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Francesco-Luigi* fu Antonio, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA

(2036)

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 16 posti di usciere di questura.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la circolare 9 giugno 1933-XI della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si fa obbligo di pubblicare anche per l'assunzione di nuovo personale nei gradi iniziali del personale subalterno apposito bando di concorso;

Visto il decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire entro l'anno 1934-XII un pubblico concorso per titoli per l'assunzione di 20 uscieri di questura in prova;

Visto l'art. 4 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi il quale stabilisce che per le nomine nei ruoli del personale subalterno la disposizione dell'art. 3 del decreto stesso si applica limitatamente al conferimento dei posti disponibili fino a tutto il 31 dicembre 1933-XII che nel ruolo degli uscieri di questura ammontavano a 16;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli per la nomina di 16 uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto l'aspirante dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda redatta in carta da bollo da L. 5 alla Prefettura della Provincia nella quale risiede.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 34 anni ed è elevato a 39 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 43 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare dal quale risulti che l'aspirante è di sana e valida costituzione fisica in rapporto al servizio cui deve essere destinato.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

8° attestato rilasciato dall'autorità scolastica comprovante che l'aspirante ha conseguita la licenza delle scuole elementari o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato a seconda della età al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento nonchè la data di iscrizione, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, dal segretario federale provinciale competente. In tale certificato dovrà risultare se i candidati dalla data predetta abbiano o meno mantenuta ininterrotta la loro iscrizione.

I documenti predetti dai numeri uno all'otto dovranno essere debitamente legalizzati.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni sia pure del Ministero dell'interno o alla stessa Amministrazione della P. S. in data anteriore al presente decreto, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate direttamente al Ministero o alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 2, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 6.

Una Commissione composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° che la presiede e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, formerà la graduatoria degli idonei ai posti messi a concorso con l'osservanza dei criteri di preferenza stabiliti dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024 a favore dell'incremento demografico, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di Segretario della predetta Commissione.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno sostenere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi ed otterranno la nomina al posto di ruolo se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Sono esentati dal periodo di esperimento i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 300 ridotto del 12 % a lire 264 lorde, oltre all'aggiunta di famiglia per coloro che ne avranno diritto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2069)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.